



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da:
Kaethe Schuchter, rappresentata e difesa dagli

contro

Il Ministero della Giustizia, Governo degli Stati Uniti d'America;

per l'adozione delle misure interinali e provvisorie

indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare avverso il decreto n. EP-2360r20/0S9R del 19 novembre 2010, con cui il Ministro della Giustizia ha decretato l'estradizione della ricorrente in favore degli Stati Uniti d'America.

Vista l'istanza proposta dalla sig.ra Kaethe Schuchter ai sensi dell'art.



62 (rectius: art. 61) del codice del processo amministrativo;

Visto l'art. 61 del c.p.a.;

Visto in particolare il primo comma del detto articolo, secondo cui, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa;

Ritenuto che il pregiudizio rappresentato nell'istanza per il caso di immediata esecuzione del decreto di estradizione appare integrare il requisito della "eccezionale gravità ed urgenza" previsto dalla norma;

Rilevato, ai sensi dell'art. 61, co. 5, c.p.a., da un lato, che il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni, dall'altro, che il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza e che, in ogni caso, la misura concessa perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in sede di causa.

P.Q.M.

[Handwritten signature]



Accoglie l'istanza di misure cautelari anteriori alla causa e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento, ~~impugnato~~

Fissa al richiedente il termine perentorio di due giorni per la notifica alle altre parti del presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Il presente decreto perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non sia notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza e, in ogni caso, il presente decreto perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione.

Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2010.



**Il Consigliere
delegato**

Roberto Caponigro

[Handwritten signature of Roberto Caponigro]

DEPOSITATO IN SEGRETERIA